

N. Sent. Cont. 2003
N. 67738/2003 R.G.

SENT. N° 1409/05
REP. N° 63.68/05

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano, XIII Sez. civile in persona del giudice monocratico
dott.ssa Caterina Macchi, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa

DA

[REDACTED]

rappresentati e difesi dagli a [REDACTED] elettivamente
domiciliati presso lo studio dei difensori

- ATTORI

CONTRO

[REDACTED]

TRIBUNALE DI MILANO

ATTO DI CITAZIONE IN RINNOVAZIONE

SI NOTIFICHI
OGGI

20/5/2004

[Handwritten signature]

Il [REDACTED] P.I. [REDACTED]
in persona del suo Amministratore Sig. [REDACTED] e i Signi

[REDACTED] C.F. [REDACTED], [REDACTED]

C.F. [REDACTED] C.F. [REDACTED]

[REDACTED] F. [REDACTED]

[REDACTED] C.F. P. [REDACTED]

[REDACTED] C.F. [REDACTED]

[REDACTED] C.F. [REDACTED]

[REDACTED] C.F. [REDACTED]

[REDACTED] C.F. [REDACTED] C.F. [REDACTED]

[REDACTED] C.F. [REDACTED]

[REDACTED] C.F. P. [REDACTED]

[REDACTED] C.F. [REDACTED] C.F. [REDACTED]

[REDACTED] C.F. [REDACTED]

[REDACTED] tutti condomini dello stabile di [REDACTED] Via

[REDACTED] rappresentati e difesi dagli Avv. [REDACTED] e

[REDACTED] ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in

[REDACTED] Via [REDACTED] giuste deleghe poste a margine dell'atto di

citazione del 15/10/2003

ESPONGONO

a) In data 29/10/03 i qui deducenti hanno richiesto che fosse notificato al sig. [REDACTED] l'atto di citazione che qui integralmente si trascrive:

TRIBUNALE DI MILANO

██████████ nato il ██████████ a ██████████

CONVENUTO CONTUMACE -

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il condominio di via ██████████ nonché ciascuno dei condomini, a mezzo di unico difensore hanno convenuto in giudizio il sig. ██████████ chiedendo accertarsi che il convenuto occupa senza titolo un sottotetto ed una cantina costituenti parti comuni del condominio esponente, con conseguente condanna del sig. ██████████ all'immediato rilascio dell'immobile e ad indennizzare gli attori alla stregua del disposto dell'art. 2041 c.c. per l'arricchimento senza causa derivato dall'occupazione. Il giudizio si è svolto nella contumacia del convenuto, dichiarata all'udienza dell'8 ottobre 2004, a seguito della rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo; nel corso della odierna udienza gli attori hanno rinunciato a coltivare nel presente giudizio la domanda di arricchimento senza causa formulata nell'atto introduttivo. Osserva questo giudice che gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento delle domande attoree sono stati pienamente documentati risultando: che il sig. ██████████ conduttore sino all'ottobre 2002 di appartamento sito nell'ultimo piano scala D del condominio (cfr. doc. 3 e doc. 10) dopo aver rilasciato tale unità immobiliare a favore del proprietario sig. ██████████ ha trasferito arredi e beni mobili di vario genere (doc. 5-7) sia in una porzione del sottotetto, che lo stesso convenuto ha delimitato apponendo una recinzione in legno, sia in una cantina di pertinenza dei locali destinati ad alloggio del portiere, che è stata chiusa con un lucchetto della cui chiave solo il ██████████ dispone; che dall'esame del regolamento condominiale prodotto e dalle planimetrie risulta evidente la natura condominiale di entrambi gli spazi occupati; che tale iniziativa non è stata in alcun modo autorizzata dal condominio. Nessuna prova sussiste dunque di un titolo che legittimi il sig. ██████████ ad occupare le porzioni immobiliari oggetto della presente

causa; l'interessato, non essendosi costituito, non ha introdotto alcun elemento idoneo a dimostrare un suo diritto al godimento dei suddetti beni. In accoglimento della domanda degli attori, il tribunale accerta pertanto che il convenuto occupa senza titolo sia la porzione di sottotetto delimitata da divisori in legno individuata nella planimetria allegata sub. 4 con tratti a matita, sia la cantina contrassegnata con un cerchio nella planimetria allegata sub. 7 e condanna conseguentemente il convenuto medesimo a rilasciare senza dilazione entrambe le porzioni immobiliari liberandole dalle cose in esse depositate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in € [REDACTED] per anticipazioni, € [REDACTED] per spese, € [REDACTED] per diritti, € [REDACTED] per onorari; oltre rimborso forfetario spese generali pari al 10% su diritti e onorari; oltre IVA se e in quanto dovuta e CP come per legge.

La sentenza è esecutiva *ex lege*.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- 1) accerta che il convenuto [REDACTED] occupa senza titolo sia la porzione di sottotetto delimitata da divisori in legno individuata nella planimetria allegata sub. 4 con tratti a matita, sia la cantina individuata come in motivazione;
- 2) condanna conseguentemente il convenuto medesimo a rilasciare senza dilazione entrambe le porzioni immobiliari liberandole dalle cose in esse depositate;
- 3) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite liquidate in € [REDACTED] per anticipazioni, € [REDACTED] per spese, € [REDACTED] per diritti, € [REDACTED] per

407

onorari; oltre rimborso forfetario spese generali pari al 10% su diritti e
onorari; oltre IVA se e in quanto dovuta e CP come per legge;

4) sentenza esecutiva.

Così deciso in Milano, il 30 giugno 2005.

Il Giudice

TRIBUNALE DI MILANO
DEPOSITATO OGGI

30 GIU. 2005

IN CANCELLERIA
Il Funzionario di Cancelleria
IL CAPO UFFICIO
Dotessa ANGELA D'ALBIA

Ente: Tribunale di Milano

Data: 30/06/2005

Numero: 7701-7702

Intestazioni: Parti comuni condominiali

Contenuto: parti comuni condominiali; sottotetto e cantine; individuazione della proprietà; criteri; effetti; fattispecie